

PER IL DOTT. IMPERIALE – SOPPRESSIONE CUCCIOLI

ESPRIMO TUTTO IL MIO SDEGNO AL DOTT. IMPERIALE E AL SUO STAFF PER LA SOPPRESSIONE DEI PICCOLI RANDAGI DI LOCALITA' ROIO. QUANTO ALLA TESI DEL DOTT. IMPERIALE "...il concetto di pericolosità si può agganciare a quello di "numero", ovvero la possibilità della formazione di branchi che possono diventare pericolosi...", NON HO MAI SENTITO NULLA DI PIU' INSENSATO E MACCHINOSO AL SOLO FINE DI LEGITTIMARE UNA GIUSTIZIA SOMMARIA, BARBARA E ILLEGALE!

VERGOGNA

Legge 20 luglio 2004, n.189

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2004

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

RANDAGISMO.INFO 

h t t p : / / r a n d a g i s m o . i n f o